

Sommerso, la sanatoria allunga il passo

Anche i datori di lavoro che regolarizzano posizioni in grigio possono accedere ai benefici delle misure sull'emersione

Sommerso, la sanatoria allunga il passo

Via d'uscita per le violazioni parziali - Ma l'ultima parola spetta alle Entrate

Dario Deotto

Tra le pieghe del sommerso spunta la possibilità di una sanatoria ad ampio raggio. Una sanatoria potrebbe riguardare non solo i datori di lavoro che faranno emergere per la prima volta la loro posizione, ma anche quei soggetti che avranno accesso - a qualunque titolo - alla regolarizzazione del sommerso. Le Entrate confermeranno questa interpretazione, basterà l'emersione di un rapporto in "grigio" (rapporti straordinari pagati fuori busta oppure un fringe benefit "irregolare") per avere accesso alla sanatoria a tutto campo in materia di Iva, ritenute, versamenti e contabilità. Tutto si lega alla circolare n. 9/E dell'agenzia delle Entrate sulla possibilità di regolarizzazione del lavoro "grigio", contenuta nella circolare n. 9/E dell'agenzia delle Entrate (la risposta 3.3, pubblicata sul Sole-24 Ore di ieri). E questa autorità sembra voler dire la possibilità di beneficiare dello "scivolo" sul sommerso anche per i soli fringe benefit. L'evidenza, proprio per i riflessi che potrebbe avere sulle norme introdotte con la Finanziaria 2002 (legge 383/01) prevede che per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni in materia di violazioni relative agli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività e versamenti relative alla mancata effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti (si tralascia in questa sede la sanatoria di eventuali violazioni "contabili" in materia di imposte sui redditi e Irap). La condizione è che il versamento dell'eventuale Iva dovuta venga effettuato entro il termine di versamento annuale (16 marzo, con possibilità di differimento con lo 0,40% per mese o frazione di mese e versamento di Unico), mentre per le ritenute viene richiesto che il versamento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione (30 giugno 2002). Si pone ora il problema di individuare i destinatari di questa sanatoria. Infatti, in un primo momento era stato sostenuto che, ai fini Iva, questo meccanismo riguardasse soltanto quei datori di lavoro che, con la dichiarazione di emersione, fanno emergere anche la loro attività. In altri termini, si pensava che la sanatoria riguardasse soltanto ai soggetti sprovvisti di partita Iva che, oltre a fare emergere i lavoratori impiegati "irregolarmente", nota per la prima volta la loro posizione al Fisco. La norma per, con la Finanziaria 2002, sanatoria tutte le violazioni "prodromiche" in materia di Iva (omissione di fatture, scontrini, ricevute) comprende anche la sanatoria per le ritenute non effettuate. Ragioni di ordine sistematico, e in senso letterale della norma, portano alla conclusione che la sanatoria riguardi tutti i datori di lavoro in questa condizione, ovviamente, che gli stessi presentino la dichiarazione di emersione. Questo fatto ha una certa rilevanza della risposta contenuta nella circolare n. 9, e cioè il fatto che oggetto della regolarizzazione del sommerso possano anche essere i rapporti cosiddetti "grigi": vale a dire quelle situazioni in cui il datore di lavoro non ha assoggettato a tassazione una parte delle somme o dei valori corrisposti, ad esempio, degli straordinari pagati "fuori busta" o di alcuni fringe benefit non sottoposti a tassazione. In conseguenza, si può arrivare alla conclusione che, se un'azienda presenta la dichiarazione di emersione e regolarizza un fringe benefit non assoggettato a tassazione, quest'ultima potrà fruire, oltre che della sanatoria in materia di ritenute, anche di quella in materia di imposta sul valore aggiunto, e c'è sicuramente un nesso tra il benefit non tassato e l'Iva. La cosa è sicuramente interessante perché rappresenta un maggiore appeal all'istituto della regolarizzazione del sommerso. In altri termini, se un'azienda presenta la dichiarazione delle violazioni Iva nell'anno 2001 e, ad esempio, non ha sottoposto a tassazione dei benefici del sommerso degli straordinari in nero, se presenta la dichiarazione di emersione potrà fruire, oltre che dei vantaggi del sommerso e della sanatoria sulle ritenute per il 2001, anche della sanatoria in materia di imposta sul valore aggiunto per eventuali violazioni commesse nell'anno solare 2001. Questo vale anche per chi versa l'Iva dovuta entro il 16 marzo 2002 o entro il più ampio termine dei versamenti di Unico (con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo). La circolare n. 9, in quanto ai fringe benefit oggetto di regolarizzazione, che si deve comunque trattare di situazione in cui l'azienda (o comunque il datore di lavoro) ha sostenuto un costo effettivo.

Venerdì 01 Febbraio 2002